



Bruxelles, 11 febbraio 2021
(OR. en)

6133/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0024(NLE)**

**MAR 17
TRANS 77**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 41 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 41 final.

All.: COM(2021) 41 final



Bruxelles, 3.2.2021
COM(2021) 41 final

2021/0024 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della prossima riunione del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e della prossima sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) in riferimento alla prevista adozione della norma relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi e alla norma relativa alle frasi standard in quattro lingue.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. CCNR e CESNI

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti tramite navigazione interna sul Reno. Ne fanno parte quattro Stati membri dell'UE (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sottoscritta il 17 ottobre 1868 a Mannheim, definisce il quadro giuridico che disciplina l'uso del Reno come via navigabile interna e stabilisce i poteri della CCNR. La versione della convenzione attualmente in vigore deriva da una convenzione, adottata il 20 novembre 1963 ed entrata in vigore il 14 aprile 1967, che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Le sedute plenarie si tengono due volte l'anno e vi partecipano rappresentanti degli Stati membri della CCNR. La seduta plenaria è l'organo decisionale della CCNR che adotta le risoluzioni della Commissione centrale e ne adotta e modifica i regolamenti tecnici. Ciascuno Stato membro della CCNR dispone di un voto e le decisioni sono adottate all'unanimità. Tali risoluzioni sono giuridicamente vincolanti. L'Unione europea non è membro della CCNR.

Nel 2015 la CCNR ha adottato una risoluzione che istituiva un Comitato europeo per l'elaborazione di norme comuni in materia di navigazione interna (*Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure* – CESNI). Tra le sue competenze figura l'adozione di norme tecniche in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Il CESNI è costituito da esperti che rappresentano gli Stati membri della CCNR e dell'UE, i quali hanno diritto di voto secondo il principio di un voto per Stato. L'Unione europea non è membro del CESNI. Essa può tuttavia partecipare ai lavori del CESNI, insieme alle organizzazioni internazionali che si occupano dei settori interessati dal CESNI, senza diritto di voto.

2.2. L'atto previsto del CESNI e della CCNR

Nel corso della sua prossima seduta plenaria, il CESNI adotterà una norma relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi (rif. cesni 20_04) e una norma relativa alle frasi standard in quattro lingue (rif. cesni 20_39).

La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e

che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio¹ introduce norme armonizzate in materia di qualifiche professionali nel settore della navigazione interna in Europa e stabilisce determinate norme in materia di qualifiche professionali. Le due norme summenzionate non sono richieste dalla direttiva ma sono state elaborate dal CESNI al fine di agevolare l'attuazione delle prescrizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e per promuovere l'armonizzazione.

A norma dell'allegato I della direttiva (UE) 2017/2397 è necessario completare una formazione di base in materia di sicurezza conformemente ai requisiti nazionali per ottenere un certificato di qualifica come mozzo. La norma del CESNI relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi definisce i requisiti che gli Stati membri potrebbero adottare come requisiti nazionali per garantire lo stesso livello di qualità del servizio.

A norma dell'allegato II della direttiva (UE) 2017/2397 ai battellieri e ai conduttori di nave è richiesta la capacità di usare frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione. La norma del CESNI relativa alle frasi standard in quattro lingue stabilisce in dettaglio tale sistema di comunicazione.

Gli esperti del CESNI hanno elaborato queste due norme nel 2019 e nel 2020 e, durante la riunione del 30 aprile 2020, il Comitato del CESNI ha deciso di programmarne l'adozione per la prossima seduta.

Gli esperti del CESNI (gruppo di lavoro CESNI/QP) hanno elaborato le norme relative alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi e alle frasi standard nell'ambito dei programmi di lavoro del CESNI 2016-2018 e 2019-2021. Il tema è stato discusso nel corso delle riunioni tecniche di seguito indicate, permettendo di raggiungere un accordo al livello del CESNI:

- riunioni di lavoro (24.5.2018; 6-7.10.2018; 8.5.2019; 11.9.2019; 6.11.2019; 6.2.2020; 22.4.2020) e
- riunione del Comitato (30.4.2020).

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno accesso (protetto) ai suddetti progetti di norme tramite un sito web dedicato (cesni.eu).

Le norme ES-QIN (norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna) saranno aggiornate al fine di incorporare queste due nuove norme.

La CCNR adotterà una risoluzione al fine di includere nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno il riferimento alla versione più recente delle norme ES-QIN, comprese queste due norme.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La decisione che definisce la posizione dell'Unione è necessaria per garantire che gli interessi dell'UE siano opportunamente presi in considerazione nel momento in cui si adottano decisioni riguardanti l'istituzione delle norme relative alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi e alle frasi standard in quattro lingue. La materia rientra nella competenza dell'UE in quanto tali norme sono volte ad agevolare l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2397.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

La posizione dell'Unione qui proposta è di sostenere l'adozione delle due norme in quanto contribuiranno a mantenere il massimo livello di sicurezza nella navigazione interna e promuoveranno l'armonizzazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo².

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il CESNI e la CCNR sono organi istituiti da un accordo internazionale.

Sebbene non siano di per sé vincolanti, le norme adottate dal CESNI lo diventeranno per i membri della CCNR una volta che la CCNR avrà modificato il proprio quadro legislativo (regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno) per incorporare il riferimento alle norme adottate dal CESNI, rendendole obbligatorie nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il carattere vincolante di tale regolamento per i membri della CCNR è stabilito nella convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868⁴.

È pertanto necessario stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CESNI e nella CCNR ai fini dell'adozione di norme sulle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁴ Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 1868, modificata il 20 novembre 1963.

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica comune dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna e nella Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione adottata il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
- (2) A norma dell'articolo 17 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare requisiti nel settore delle qualifiche professionali.
- (3) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
- (4) Alla riunione del CESNI dell'aprile 2021 è prevista l'adozione della norma relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi, la quale stabilisce i requisiti di formazione che gli Stati membri potrebbero adottare come requisiti nazionali, e della norma relativa alle frasi standard in quattro lingue per consentire a battellieri e conduttori di nave di comunicare in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione. Entrambe le norme mirano ad agevolare l'attuazione delle prescrizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (5) Si prevede inoltre che, nel corso della prossima sessione plenaria, la CCNR adotterà una risoluzione che modificherà il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme ES-QIN (norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna), comprese la norma CESNI relativa alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi e la norma CESNI relativa alle frasi standard.

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

- (6) Le norme CESNI relative alla formazione di base in materia di sicurezza destinata ai mozzi e alle frasi standard dovrebbero contribuire a mantenere il massimo livello di sicurezza nella navigazione interna e promuovere l'armonizzazione nel contesto della direttiva (UE) 2017/2397.
- (7) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CESNI e nella CCNR.
- (8) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri di questi organi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione della sessione plenaria del Comitato europeo per l'elaborazione di norme in materia di navigazione interna (CESNI), nel corso della quale sarà adottata una decisione in merito alle norme europee in materia di qualifiche professionali nel settore della navigazione interna con i riferimenti cesni 20_04 e cesni 20_39, è di approvare la loro adozione.
2. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), nel corso della quale la CCNR adotterà una risoluzione che modifica il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno al fine di includere un riferimento alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e i riferimenti alle norme cesni 20_04 e cesni 20_39, è di sostenere tutte le proposte volte ad allineare i requisiti del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno a quelli delle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Articolo 2

1. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*